

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Augusto Agostini

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Maria Chiara Toti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente verbale è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune oggi per restarvi affissa 15 giorni agli effetti dell'esecutività ai sensi di legge.

Acuto, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to D.ssa Maria Chiara Toti

Per copia conforme, per uso amministrativo

Acuto, li 07 SET. 2015



IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Maria Chiara Toti



COMUNE DI ACUTO

Provincia di Frosinone

Prot. 3392

LI 07 SET. 2015

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE N. 20 DEL 30/07/2015

OGGETTO: **ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2015: APPROVAZIONE ALIQUOTE**

L'anno 2015 il giorno 30 del mese di Luglio alle ore 17.30 nell'Ufficio Comunale di Acuto e nella sede di convocazione consiliare.

Convocato dal Sindaco (ai sensi del D.lgs 267 del 18/08/2000) con avvisi scritti consegnati a domicilio nei termini prescritti, come riferisce il messo, si è ivi riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione in seduta pubblica per trattare l'oggetto suindicato.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti:

N.	CONSIGLIERE	Presente	Assente
1.	Agostini Augusto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Petrucci Adelmo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Serafini Leonello	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Macciocca Francesco	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5.	Falamesca Orazio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Cola Sara	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Ricci Giuseppe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Agostini Gabriele	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	D'Ascenzi Tamara	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Cori Claudio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Bellucci Achille	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		10	1

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sindaco Augusto Agostini
COMUNE DI ACUTO
RELATA DI PUBBLICAZIONE

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Maria Chiara Toti. N. 339 / Cron

Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionario dell'ente da oggi 07/09/15 per la durata di giorni 15 e vi rimarrà fino al giorno 22/09/15.

Acuto 22/09/2015

L'impiegato addetto
(Massimo ROSSI)

Il Sindaco relaziona sul punto all'ordine del giorno asserendo che , per quanto riguarda l'addizionale IRPEF si è optato per una soluzione diversa rispetto agli anni precedenti . Si è eliminata la ripartizione in scaglioni di reddito e si è portata la fascia di esenzione a 12.000,00 euro , per cui per redditi superiori a tale somma l'applicazione dell'aliquota è dell'8 per mille. Aggiunge che questa manovra ha consentito di recuperare risorse che compenseranno, da una parte, la diminuzione dei trasferimenti, circa 51.000,00 euro in meno rispetto al 2014, dall'altra l'applicazione del disavanzo tecnico che va finanziato con fondi di bilancio. Conclude il proprio intervento dicendo che la manovra economica è motivata prevalentemente da una scelta sociale, per cui , anziché applicare un aumento indifferenziato dell'imposta che avrebbe colpito tutti in modo indifferenziato, si è preferita la strada di far pagare di più a coloro che percepiscono un reddito dignitoso, rispetto a chi si trova con reddito basso. Aggiunge che a fronte di tale scelta sono rimasti invariati i servizi offerti ai cittadini.

Il consigliere D'Ascenzi non si trova d'accordo con la manovra politico-finanziaria , perché ritiene che questo sia uno dei paesi che impone più tasse ai cittadini. Non vede quindi un'inversione di tendenza e cioè una politica di contenimento dei costi.

Il Sindaco risponde che in tutti questi sei anni di mandato amministrativo si è riusciti a mantenere una invarianza della tassazione in generale grazie alla politica di contenimento della spesa pubblica. Sostiene che tutti i comuni italiani devono fare i conti con i tagli orizzontali che lo Stato opera. Ricorda che nel 2009 i trasferimenti statali erano di circa 530.000,00 euro, quest'anno si arriverà forse a 110.000,00 euro se si considera il taglio dell'IMU e aggiunge che tagli di questo tipo si sono ammortizzati con la riduzione della spesa; questa sarà la linea che si seguirà in futuro.

D'Ascenzi sostiene che il discorso del Sindaco si ripete, ricorda che sono stati presentati emendamenti dalla minoranza al proposito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);

- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art.1, comma 3);

VISTO in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono: *3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2. 3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.*

ATTESO che, in materia di addizionale comunale all'IRPEF e del relativo potere dei comuni di deliberare aumenti attraverso variazioni dell'aliquota, il legislatore ha allentato i limiti disposti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 93/2008 (conv. in L. n. 126/2008) e dall'articolo 1, comma 123, della legge n. 220/2010, stabilendo la possibilità, con effetto dal 1° gennaio 2012 di incrementare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino al massimo dello 0,8%, prevista dallo stesso articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (conv. in L. n. 148/2011);

RICHIAMATO in particolare l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita: *11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini*

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo

RILEVATO dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune con delibera di natura regolamentare, può:

- a) variare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino ad un massimo dell'0,8%, senza più il limite massimo di incremento annuo dello 0,2% previsto dalla precedente normativa;
- b) stabilire aliquote dell'addizionale comunale al reddito delle persone fisiche differenziate unicamente in relazione agli scaglioni di reddito previsti ai fini dell'Irpef, con lo scopo di assicurare la razionalità e il criterio di progressività del sistema costituzionalmente tutelati;
- c) individuare una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, da applicarsi come limite e non come franchigia, per cui il superamento del reddito posto come condizione per l'esenzione determina il pagamento dell'imposta su tutto il reddito complessivo;

ATTESO che i margini di flessibilità concessi dal legislatore in materia di addizionale comunale all'IRPEF:

- consentono di salvaguardare i redditi più bassi adattando le politiche di bilancio ad esigenze di equità e di tutela delle classi più deboli;
- devono essere sfruttati prevedendo n. 5 aliquote differenziate e progressive, tanti quanti sono gli scaglioni di reddito imponibile ai fini IRPEF;

DATO ATTO che questo comune per l'esercizio 2014 ha applicato l'addizionale IRPEF con aliquote progressive, senza soglia di esenzione, secondo il seguente prospetto:

- a) fino a euro 15.000,00 aliquota 0,4 %
- b) oltre euro 15.000,00 e fino a euro 28.000,00 aliquota 0,5 %
- c) oltre euro 28.000,00 e fino a euro 55.000,00 aliquota 0,6 %
- d) oltre euro 55.000,00 e fino a euro 75.000,00 aliquota 0,7 %
- e) oltre a euro 75.000,00 aliquota 0,8 %

RITENUTO di modificare per l'anno 2015 le scelte operate nell'anno 2014, in quanto si è palesata la necessità di ammortizzare, almeno in parte, gli effetti negativi derivanti, da una parte dalle manovre di finanza pubblica che si sono succedute dal 2010 ad oggi ed in particolare i tagli alle

risorse statali dovute al federalismo, dall'altro dagli effetti restrittivi generati all'introduzione della contabilità armonizzata negli enti locali ai sensi del d.lgs. n. 118/2011;

RITENUTO pertanto necessario, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2015-2017, modificare le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilendo un'aliquota unica in misura pari allo 0,8%, stabilendo una soglia di esenzione per i soggetti che hanno conseguito un reddito IRPEF non superiore ad Euro 12.000,00;

RITENUTO di provvedere in merito;

QUANTIFICATO presuntivamente in € 112.000,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota dell'esenzione di cui sopra, determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATI:

- il DM del Ministero dell'interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 in data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;
- il DM del Ministero dell'interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 in data 21/03/2015), con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31 maggio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;
- il DM del Ministero dell'interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 in data 20/05/2015), con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole rilasciato in data 18/07/2015 dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 239 del d.lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale al reddito all'imposta sul reddito della persone fisiche, approvato con deliberazione di C.C 08 del 28/06/2012. ;

Con voti Favorevoli 7, contrari 3 (Bellucci, D'Ascenzi e Cori);

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa per l'applicazione dell'addizionale comunale Irpef per l'anno 2015 l'aliquota unica in misura pari allo 0,8%;
2. DI STABILIRE una soglia di esenzione per i soggetti che hanno conseguito un reddito IRPEF non superiore ad Euro 12.000,00;
2. DI QUANTIFICARE presuntivamente in € 112.000,00 il gettito derivante dalla variazione dell'aliquota/delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF e dall'esenzione stabilite con il regolamento di cui al precedente punto 1.
3. DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, secondo periodo, del d.Lgs. n. 446/1997, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva.
4. DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul sito Internet www.finanze.it, individuato con decreto Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998.